



Comune di Gualtieri Sicaminò

Provincia di Messina

Segreteria comunale

Deliberazione della Giunta n. 17 del 27/01/2020

Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2021-2022.

- Giunta -



Comune di Gualtieri Sicaminò

Provincia di Messina

Originale di deliberazione della Giunta Comunale

<p>N. 17 del 27/01/2020</p>	<p>OGGETTO: Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2021-2022.</p>
---------------------------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 14,00 e segg. nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza	Sindaco	Bitto Santina
	Vice Sindaco	Forestiere Stefano
	Assessore	Bonanno Giuseppe

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Dr.ssa Donatella Costanzo Bana.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 9 del 24 gennaio 2020 dell' Area Servizi Generali e Finanziari formulata dal Sindaco Prof.ssa Santina Bitto avente per oggetto:

“Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2021-2022”.

Visti i pareri prescritti dall' art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti ed allegati alla proposta medesima.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto che si allega alla presente per farne parte integrante ;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge ;

DELIBERA

di prendere atto della proposta di cui all'oggetto, approvandola.

Con separata unanime votazione dichiarare la presente immediatamente esecutiva.



**COMUNE DI GUALTIERI SICAMINÒ
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

AREA DEI SERVIZI GENERALI E FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M. N. 9 DEL 24/01/2020

OGGETTO: Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2020-2021-2022.

PROPOSTA

Premesso:

- che la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 all'art. 39 prescrive che gli organi di vertice delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, adeguando allo scopo i propri ordinamenti;

- che il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 all'art. 91, commi 1 e 2, dispone che gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale. Gli Enti Locali programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

- che l'art. 19, comma 8, della Legge 28 ottobre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002) dispone che *"a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile di cui all'art. 2 del TUEL accertano che i documenti contabili di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss. mm. ed ii. e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;

- che l'art. 89, comma 5, del TUEL prevede che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti Locali in condizione di dissesto finanziario e strutturalmente deficitarii, gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa Legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- che il D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce all'art. 6, comma 4, che *"Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss. mm. ed ii., e con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria pluriennale"*, ed al comma 6 che le Amministrazioni pubbliche che non provvedano agli adempimenti anzidetti non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, e inoltre al comma 4 bis che *"la programmazione triennale del fabbisogno*

di personale e i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti i quali individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture a cui sono preposti”;

Che l'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014, nel testo convertito dalla L. 114/2014 dispone testualmente “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

Considerato che questo Ente ha una popolazione superiore a 1000 abitanti ed è per questo soggetto della disciplina del patto di stabilità interno così come dettata da ultimo dall'art. 31 del D.L. 183/2011;

Considerato che il comma 4 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008 stabilisce che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di lavoro con soggetti privati che si configurino come elusivi delle predette disposizioni;

Accertato che il Comune di Gualtieri Sicaminò ha rispettato per l'anno 2019 il patto di stabilità e quindi non incorre nel divieto di assunzione di personale salvo l'obbligo di rispetto della normativa in materia di riduzione complessiva della spesa e del turn-over come specificato nel precedente capoverso;

Rilevato:

- che nel triennio 2013-2015 si sono verificate due cessazioni da parte di un dipendente nella persona di un Istruttore Amministrativo Vigile Urbano cat. C5 (€ 36.352,19) nella persona di n.1 Istruttore Amministrativo C5 (€ 34.253,63);
- che nell'anno 2016 si sono verificate due cessazioni da parte di un dipendente nella persona di Specialista Direzione Servizi Amministrativi, cat.D5 (€ 41.490,09) e di un dipendente nella persona di Istruttore Amministrativo C3 (€ 32.019,18);
- che nell'anno 2017 si sono verificate tre cessazioni :da parte di un dipendente nella persona di Istruttore Amministrativo Vigile Urbano cat.C5 (€35.752,08), di un dipendente nella persona di Ass. Coop. Processo Attività Contabile, cat. C4 (€ 32.803,15),di un dipendente nella persona addetto attività di prodotto, cat.A5 (25.877,85);
- che nell'anno corrente si sono verificate due cessazioni: da parte di un dipendente nella persona di Addetto attività di servizio, cat. B7 (€ 30.166,47) e di un dipendente nella persona di Istruttore Amministrativo cat.C5 (€ 34.253,63);
- che nell'anno 2019 si sono verificate due cessazioni:
n. 1 addetto attività di prodotto - Cat.B7 (€ 32.391,57) e n. 1 addetto attività di prodotto Cat. B8 (€ 33.557,67);

Preso atto di tre cessazioni avutesi nel 2017, due cessazioni avutesi nel 2018 e due cessazioni che avutesi nel 2019 di dover procedere a rideterminare la dotazione organica del Comune di Gualtieri Sicaminò anche al fine di un maggiore contenimento della spesa per il personale;

Considerato che, l'Amministrazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di vincoli di finanza pubblica e di turn-over, ha stabilizzato con Deliberazione di G.M. n. 163 del 14.10.2019, esecutiva ai sensi di legge, n. 10 contrattisti a tempo indeterminato part-time a 24 ore settimanali;

Dato atto che a seguito della rideterminazione del piano del fabbisogno di personale risulta il seguente quadro giuridico amministrativo:

- Cat. D: n. 3 unità (3 dipendenti in atto in forza a tempo indeterminato);
- Cat. C: n. 6 unità (6 dipendenti in atto in forza a tempo indeterminato);
- Cat. B: n. 6 unità (6 dipendenti in atto in forza a tempo indeterminato);
- Cat. A: n. 1 unità (1 dipendente in forza a tempo indeterminato);

Preso atto che alla luce delle modificazioni sopra evidenziate, effettuate le trasformazioni e soppressioni di unità, la situazione in progressione risulta la seguente:

Cat.	Qualifica	Trasforma z.e/o soppress.	Posti occupati da personale T.I.	Stabilizz. Anno 2020	Stabiliz z.Anno 2021	Stabilizz. Anno 2022
D	1 D/3, 2 D	0	3	0	0	0
C	7 C	6	6	0	0	0
B	3B, 3 B/3	3	6	1	0	0
A	1A	1	1	0	0	0

RIVELATO che il Comune di Gualtieri Sicaminò si avvale attualmente di n. 24 lavoratori ASU di cui n. 23 al d.Lgs. 7/8/1997 n.280 e di cui n.1 all'ex circolare assessoriale per i quali si è provveduto con delibera G.M.n.1 del 02/01/2020 alla proroga dal 01/01/2020 al 31/12/2021;

Rilevato che rientra nei programmi dell' Amministrazione Comunale procedere alla stabilizzazione dei lavoratori ASU il cui contributo risulta determinante, necessario ed indispensabile per il buon andamento della azione amministrativa e per lo svolgimento dei servizi di competenza ;

Rilevato, altresì, che l' Amministrazione intende procedere alla copertura dei posti che oggi risultano vacanti in dotazione organica, e /o quelli che lo risulteranno a seguito di eventuali modifiche che in futuro dovessero essere apportate alla stessa, tramite l'espletamento di regolari procedure concorsuali svolte nel rispetto della normativa e dei limiti assunzionali ed economico-finanziari tempo per tempo vigenti;

Ritenuto di procedere a seguito di quanto fin qui esposto all'approvazione del Programma Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2020-2022 così come sopra determinato, finalizzato a garantire livelli ottimali di qualità in termini di servizi erogati rispetto alle risorse impegnate, nei limiti consentiti dalle disposizioni sopra richiamate, dando atto che si procederà alla copertura dei posti ivi previsti nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di vincoli di finanza pubblica e di turn-over e nel rispetto delle disponibilità economiche-finanziarie dell'Ente;

Che la suddetta programmazione potrà essere rivista e modificata in corso d'esercizio per sopravvenute esigenze o modifiche del quadro normativo di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

Visto l'art. 48 della Legge n. 198/2006 nel testo modificato dal D.Lgs. n. 5/2010 secondo cui "i comuni predispongono piani di azione positiva tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità di lavoro di uomini e donne favorendo il riequilibrio della parte femminile nelle attività e posizioni ove sussista una divario tra generi non inferiore a 2/3";

Atteso che la competenza in materia di personale appartiene alla Giunta Municipale;

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile dell'Area SGF e preso atto che non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile, non comportando il presente atto impegno di spesa;

Visto il prospetto inerente la capacità assunzionale dell'Ente elaborato dal Responsabile dell'Area SGF;

Vista la legislazione nazionale e regionale in materia;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.R.EE.LL. Vigente;

PROPONE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Approvare per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della L. n. 449/1997, il piano triennale 2020/2022 del fabbisogno di personale con la relativa procedura di accesso ai singoli posti, secondo il prospetto di seguito specificato:

Cat.	Qualifica	Trasforma z.e/o soppress.	Posti occupati da personale T.I.	Stabilizz. Anno 2020	Stabiliz z.Anno 2021	Stabilizz. Anno 2022
D	1 D/3, 2 D	0	3	0	0	0
C	7 C	6	6	0	0	0
B	3B, 3 B/3	3	3	1	0	0
A	1A	1	1	0	0	0

3. Dare atto che il presente fabbisogno è stato programmato nel rispetto della riduzione della spesa del personale;

- 4 Riservarsi la possibilità di modificare la programmazione triennale approvata con il presente atto, qualora si presentassero nuove esigenze sopravvenute o modificazioni del quadro normativo di riferimento nel triennio considerato;
- 5 Demandare al Responsabile dell'Area SGF ogni necessario consequenziale adempimento;
- 6 Trasmettere copia della presente Deliberazione alle OO.SS. ed alle RSU;
- 7 Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line ai sensi della L. n. 69/2009 e ss. mm. ed ii..

Il Responsabile ASGF
Ing. Nicola Miccio



Il Sindaco proponente
Prof. ssa  Bitto

ALL.TO ALLA PROPOSTA
DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE

NUMERO 9 DEL 24/01/2020



COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

o o o

www.comune.gualtieri.me.it
e-mail Sindaco@Comune.gualtieri.me.it

AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI

SETTORE SERV. FINANZIARI

OGGETTO: *Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2020-2021-2022*

PARERE

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 Giugno 1990 n° 142, come recepito dalla l.r. 11 Dicembre 1991 n° 48, Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

- **FAVOREVOLE**

L. 24/01/2020



**IL RESPONSABILE ASGF
(ING. MICCIO NICOLA)**